

Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS)

del 6 ottobre 1986 (Stato 14 novembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931¹ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di:

- a. assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente;
- b. allestire condizioni favorevoli all'integrazione dei lavoratori e dei residenti stranieri;
- c. migliorare la struttura del mercato del lavoro e assicurare un equilibrio ottimale dell'impiego.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza s'applica agli stranieri che:

- a. vengono dall'estero;
- b. dimorano in Svizzera, ma non hanno un permesso di domicilio;
- c. hanno il domicilio all'estero, ma esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Art. 3 Applicazione limitata dell'ordinanza

¹ Ai seguenti stranieri si applicano unicamente gli articoli 9 a 11 e i capitoli 5 a 7:

- a. cittadini del Liechtenstein che hanno il diritto a un permesso;
- b. rifugiati e apolidi riconosciuti dalla Svizzera;

RU 1986 1791

¹ RS 142.20

- c.² coniugi stranieri di Svizzeri o Svizzere come pure i loro figli;
- d.³ ex cittadini svizzeri.

² Ai praticanti che giungono in Svizzera in virtù di accordi bilaterali s'applicano gli articoli 9 a 11, 22, 25 capoverso 5, 27, 29 capoversi 1 e 5 e l'articolo 38 nonché i capitoli 5 a 7.

Art. 4 Deroghe

¹ La presente ordinanza non si applica alle seguenti persone, fintanto che esercitano unicamente l'attività qui descritta:

- a. membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di sedi consolari, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- b. funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- c. persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- d. personale a servizio di persone designate nell'articolo 4 lettere a-c, titolare di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- e. funzionari di amministrazioni straniere con luogo di servizio in Svizzera;
- f. corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione, di radio e di televisione, con sede all'estero, se esercitano tale attività a tempo pieno o sono accreditati presso il Dipartimento federale degli affari esteri o presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;
- g. persone che il Consiglio federale ha liberato dalle prescrizioni d'ammissione.

² Non sottostanno alla presente ordinanza, per la durata delle funzioni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b, i membri della famiglia ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare che vivono nella stessa economia domestica e sono titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri, ossia:

- a. il coniuge e i figli non coniugati ammessi prima dei 21 anni, se dimorano in Svizzera e vi esercitano un'attività lucrativa per la quale è necessario un permesso della polizia degli stranieri;
- b. il coniuge e i figli non coniugati al di sotto dei 25 anni, se non esercitano un'attività lucrativa.⁴

³ Parimenti non sottostanno alla presente ordinanza il coniuge e i figli non coniugati al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c, se essi vivono in

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU **1991** 2236).

³ Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU **1991** 2236).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

comunione domestica con il titolare della carta d'identità e non esercitano un'attività lucrativa.⁵

Art. 5 Popolazione straniera residente a titolo permanente⁶

¹ La popolazione straniera residente a titolo permanente comprende gli stranieri dimoranti, gli stranieri domiciliati e i funzionari internazionali.⁷

² Ai fini della presente ordinanza non sono annoverati fra gli stranieri residenti a titolo permanente:⁸

- a. i funzionari internazionali;
- b. gli stranieri che dimorano temporaneamente in Svizzera per meno di un anno;
- c. gli stranieri che chiedono asilo;
- d. gli stranieri la cui domanda d'asilo è stata respinta e non ottengono un permesso di dimora;
- e.⁹ gli stranieri ammessi provvisoriamente;
- f. gli stagionali;
- g. i frontalieri.

Sezione 2: Condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa

Art. 6 Nozione di attività lucrativa

¹ È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito.

² È considerata attività lucrativa segnatamente:

- a. qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero;
- b. l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista;
- c. un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5243).

Art. 7 Priorità dei lavoratori indigeni

¹ I permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa, per il cambiamento di posto o di professione oppure per la proroga della dimora possono essere rilasciati soltanto se il datore di lavoro non trova alcun lavoratore indigeno che abbia l'intenzione e sia capace di svolgere l'attività alle condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione.

² Sono considerati lavoratori indigeni gli Svizzeri e gli stranieri titolari di un permesso di domicilio. Sono equiparate le persone di cui all'articolo 3 come pure i giovani stranieri entrati con i propri genitori, che hanno frequentato le scuole in Svizzera e iniziano un tirocinio.¹⁰

³ Ove trattasi dell'esercizio di una prima attività lucrativa, oltre ai lavoratori indigeni sarà data priorità agli stranieri alla ricerca di un posto di lavoro che si trovano già in Svizzera e sono autorizzati a lavorare.

⁴ In caso di domande per l'esercizio di una prima attività lucrativa, il datore di lavoro deve, se richiesto, provare:

- a. che ha fatto tutto il possibile per trovare un lavoratore sul mercato indigeno del lavoro;
- b. che ha notificato il posto vacante presso la competente autorità preposta al mercato del lavoro e che detta autorità non ha potuto trovare un lavoratore entro un periodo di tempo ragionevole;
- c. che non ha potuto formare o far formare per il posto di cui si tratta, entro un periodo di tempo ragionevole, un lavoratore disponibile sul mercato del lavoro.

⁵ Il principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile ai permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa di lavoratori stranieri che intendono venire in Svizzera:¹¹

- a. in qualità di dirigenti o di specialisti qualificati di imprese operanti a livello internazionale che vengono trasferiti in seno al gruppo;
- b. in qualità di dirigenti e di specialisti altamente qualificati che sono indispensabili per importanti progetti di ricerca presso imprese o istituti di ricerca o per l'esecuzione di compiti straordinari.¹²

^{5bis} Ove trattasi di domande per l'esercizio di una prima attività lucrativa, il principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile al coniuge di uno straniero ed ai loro figli che abbiano ricevuto un permesso di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare (art. 38 e 39).¹³

⁶ Sono ammesse deroghe al principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 ove si tratti di permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa di lavoratori

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460).

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

stranieri che intendono venire in Svizzera per un tempo limitato al fine di assolvere una formazione o un perfezionamento.¹⁴

Art. 8¹⁵ Priorità per il reclutamento

¹ Un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa può essere rilasciato a cittadini di Stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) e dell'Unione Europea (UE).

² Il principio di cui al capoverso 1 non è applicabile alle persone altamente qualificate che chiedono un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa di durata limitata, conformemente agli accordi economici e commerciali conclusi dalla Svizzera.

³ Nel prendere decisioni di massima per il rilascio dei permessi (art. 42), le autorità preposte al mercato del lavoro possono ammettere deroghe al capoverso 1 se:

- a. si tratta di manodopera qualificata e motivi speciali giustificano una deroga;
- b. si tratta di persone che seguono un programma di perfezionamento nell'ambito di progetti di cooperazione economica o tecnica dell'aiuto svizzero allo sviluppo;
- c. si tratta di artisti o di ballerine di cabaret che dimorano in Svizzera per una durata complessiva di otto mesi al massimo per anno civile.

⁴ Un permesso stagionale può essere accordato soltanto a cittadini degli Stati dell'AELS e dell'UE.

⁵ Di regola, un permesso per frontalieri può essere rilasciato unicamente a cittadini di Stati limitrofi.

⁶ Un permesso di dimora a scopo di tirocinio può essere accordato soltanto a cittadini degli Stati dell'AELS e dell'UE.

Art. 9 Condizioni di impiego; contratto di lavoro

¹ I permessi possono essere rilasciati unicamente se il datore di lavoro offre allo straniero condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione uguali a quelle degli Svizzeri e se lo straniero è adeguatamente assicurato contro le conseguenze economiche di una malattia.

² Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate giusta le prescrizioni legali, i salari e le condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo d'attività, nonché giusta i contratti collettivi e i contratti normali di lavoro. Inoltre, si dovrà tener conto dei risultati dei rilevamenti statistici sui salari operati ogni due anni dall'Ufficio federale di statistica.¹⁶

³ L'autorità preposta al mercato del lavoro può obbligare il datore di lavoro a fornire un contratto di lavoro scritto o un'offerta di contratto. Questi documenti devono es-

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998 (RU 1998 2726).

¹⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

sere esaminati di volta in volta qualora si tratti di domande di permessi per stagionali o dimoranti temporanei oppure di domande ai sensi dell'articolo 13 lettera c o d.¹⁷

⁴ Se uno straniero arriva in Svizzera per una prima assunzione d'impiego, il datore di lavoro deve aver convenuto per scritto con lui chi assume i costi del viaggio. Di norma il datore di lavoro paga i costi del viaggio d'entrata.

⁵ Alle ballerine di cabaret (art. 20 cpv. 3) possono essere accordati permessi soltanto se:

- a. l'interessata ha almeno 20 anni;
- b. può essere provato che l'attività pattuita sarà almeno di tre mesi consecutivi;
- c. l'importo del salario versato raggiunge, dopo deduzione dei costi accessori (alloggio, vitto, ecc.), un importo minimo fissato dall'autorità cantonale del lavoro.¹⁸

Art. 10 Obbligo di scrupolosità

¹ Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego.

² Lo straniero deve presentare spontaneamente al datore di lavoro il proprio libretto per stranieri.

Art. 11 Alloggio

Il permesso è rilasciato solamente se lo straniero può occupare un'abitazione conveniente che risponde alle esigenze della polizia delle costruzioni, del fuoco e dell'igiene.

Capitolo 2: Stranieri che esercitano un'attività lucrativa

Sezione 1: Contingente massimo

Art. 12 Determinazione

¹ Il Consiglio federale determina periodicamente il contingente massimo per:

- a. i lavoratori annuali che per la prima volta vengono in Svizzera ad esercitare un'attività lucrativa oppure intraprendono per la prima volta un'attività lucrativa;
- b. gli stagionali;
- c. i dimoranti temporanei.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

² I contingenti massimi valgono anche per gli stranieri che hanno già esercitato un'attività lucrativa in Svizzera senza essere soggetti alle misure limitative ma che non adempiono più le condizioni per beneficiare di una deroga. Non valgono tuttavia per le persone che hanno ricevuto un permesso di soggiorno giusta gli articoli 3 capoverso 1 lettera c o 38.¹⁹

³ I contingenti massimi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni.

Art. 13 Deroghe

Sono esclusi dal contingente:

- a. ...²⁰
- b. gli stranieri divenuti invalidi in Svizzera e che non possono più esercitare l'attività svolta finora;
- c. gli stranieri che soggiornano in Svizzera per un massimo di otto mesi in totale per un anno civile e che esercitano un'attività in qualità di:
 1. artisti nel campo della musica, della letteratura, dello spettacolo e delle arti figurative;
 2. artisti di circo o di teatro di varietà;
 3. ...²¹
- d.²² gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di quattro mesi in totale per anno civile, a condizione che:
 1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo,
 2. non rimpiazzino uno straniero già assunto o uno stagionale della stessa azienda (rotazione),
 - 3.²³ non abbiano già lavorato in Svizzera l'anno precedente in qualità di stagionali (art. 16) durante oltre sette mesi;
 - 4.²⁴ le autorizzazioni siano concesse alle aziende stagionali (art. 16 cpv. 2 e 3) soltanto durante il periodo stagionale o un periodo di punta;
 - 5.²⁵ la totalità degli stranieri occupati in detti brevi periodi superi solo in casi eccezionali e giustificati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;
- e. i cittadini del Liechtenstein che non possono far valere il diritto a un permesso;
- f. gli stranieri, in casi personali particolarmente rigorosi o per motivi di politica generale²⁶;

¹⁹ Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

²⁰ Abrogata dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

²¹ Abrogato dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720).

²⁶ RU **1987** 518

- g. gli stranieri autorizzati ad esercitare, a titolo temporaneo, un'attività lucrativa dipendente durante la procedura per l'ottenimento dell'asilo;
- h. gli stagionali, il cui permesso stagionale è trasformato in permesso annuale (art. 28);
- i.²⁷ gli stranieri che hanno soggiornato provvisoriamente all'estero per conto del loro datore di lavoro o a scopo di perfezionamento professionale per una durata di quattro anni al massimo, se le autorità cantonali di polizia degli stranieri, d'intesa con l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, hanno rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera;
- k. gli stranieri che, per assolvere il servizio militare, hanno interrotto il loro soggiorno se non sono partiti prima dei due mesi che precedono il servizio e ritornano in Svizzera entro due mesi dalla fine del servizio;
- l. gli allievi e gli studenti iscritti in Svizzera ad una scuola superiore a tempo pieno che, durante gli studi, svolgono un lavoro retribuito, ove la direzione scolastica attesti che questa attività è compatibile con il programma scolastico e non prolunga gli studi;
- m.²⁸ gli allievi e gli studenti che frequentano in Svizzera istituti superiori nonché scuole professionali o specialistiche a tempo pieno con periodo di pratica obbligatoria, a condizione che il periodo di pratica non superi la metà della formazione totale;
- n. le seguenti persone, se esercitano, accessoriamente, un'attività lucrativa per la quale è richiesto un permesso della polizia degli stranieri:²⁹
 1. membri di missioni diplomatiche e permanenti nonché di sedi consolari, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
 2. funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
 3. altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
 4. ...³⁰
- o.³¹ il coniuge che vive nella stessa economia domestica e i figli ammessi prima dei 21 anni nell'ambito del ricongiungimento familiare delle persone di cui alla lettera n numero 3 o all'articolo 4 capoverso 1 lettera c, qualora esercitino un'attività lucrativa per la quale è necessario un permesso della polizia degli stranieri.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

³⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

p.³² il personale qualificato assunto da organismi ufficiali stranieri che, conformemente ad accordi bilaterali, svolge compiti specifici a favore dei lavoratori stranieri.

Sezione 2: Dimoranti annuali

Art. 14 Contingenti massimi a disposizione dei Cantoni

¹ I contingenti massimi a disposizione dei Cantoni figurano nell'allegato 1 capoverso 1 lettera a.

² I permessi per nuovi dimoranti annuali, che svolgono la loro attività in un Cantone diverso da quello del loro domicilio, vengono computati sul contingente del Cantone che rilascia il suo consenso giusta l'articolo 8 LDDS.

³ I permessi rilasciati per il fabbisogno della sanità e dell'istruzione pubblica nonché dell'agricoltura e della silvicoltura devono di principio essere computati sui contingenti massimi cantonali. Sono ammesse deroghe segnatamente per le aziende di cui all'articolo 15 capoverso 2 lettere d e g.

⁴ Le domande per attività limitate nel tempo che non corrispondono alle situazioni elencate nell'articolo 15 capoverso 4 sono esaminate nell'ambito dei contingenti cantonali.³³

Art. 15 Contingente massimo a disposizione della Confederazione

¹ Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1 capoverso 1 lettera b.

² L'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) può decidere di far rilasciare permessi annuali computandoli su questo contingente:³⁴

- a. se esistono importanti interessi economici di più Cantoni;
- b. per aziende importanti situate in Cantoni privi di frontalieri oppure in regioni di debole sviluppo o con una struttura economica particolarmente sensibile, nel caso in cui dette aziende intraprendono grandi sforzi per assicurare la propria esistenza o contribuiscono a migliorare le condizioni del mercato del lavoro mediante innovazioni;
- c. a scienziati altamente qualificati, indispensabili per importanti progetti di ricerca in aziende o in istituti di ricerca;
- d. per nuove aziende o per aziende notevolmente ampliate di grande importanza cantonale o regionale, purché il Cantone contribuisca adeguatamente con il proprio contingente;

³² Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2310).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU **1993** 2944).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

- e. per specialisti qualificati con una funzione chiave nell'ambito di un'azienda la cui presenza è indispensabile per l'esecuzione di misure eccezionali intese a creare o a mantenere un numero cospicuo di posti di lavoro in favore di lavoratori indigeni;
- f. per lavoratori di imprese edili, impiegati tutto l'anno con una funzione chiave in cantieri, non condizionati da fattori meteorologici, di importanza nazionale o di grande importanza regionale;
- g. per le amministrazioni e le aziende della Confederazione;
- h. per artisti (musicisti, attori, artisti di varietà, ecc.) ingaggiati per un anno;
- i. per teologi che hanno terminato gli studi e si dedicano a tempo pieno alla cura di anime e alla predicazione in una comunità religiosa di importanza nazionale;
- k. per dirigenti e specialisti la cui ammissione è opportuna per motivi di reciprocità;
- l. per dirigenti o specialisti di organizzazioni internazionali non governative con sede in Svizzera che perseguono scopi religiosi o di utilità pubblica oppure che tutelano gli interessi di associazioni patronali o di quelle dei lavoratori.

³ L'UFDS³⁵ può prendere decisioni anche quando sono adempiute solo alcune condizioni³⁶ di più lettere del capoverso 2.

⁴ Per attività limitata nel tempo, l'UFDS può decidere di far rilasciare permessi di dimora di durata limitata a:

- a.³⁷ dirigenti e specialisti altamente qualificati impiegati temporaneamente in Svizzera da istituti esteri d'insegnamento superiore o da istituti di ricerca oppure indispensabili in un'azienda per l'esecuzione di un mandato inusuale.
- b.³⁸ dirigenti e specialisti qualificati di imprese attive a livello internazionale che vengono trasferiti in seno al gruppo;
- c. cittadini di Paesi in sviluppo che, nell'ambito di progetti di sviluppo della cooperazione tecnica, assolvono una formazione professionale in quanto esista la garanzia che, in seguito, essi potranno a profitto del loro Paese d'origine le conoscenze acquisite.

³⁵ Nuova espressione giusta il n. I 1 dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁶ RU 1987 518

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

Sezione 3: Stagionali

Art. 16 Condizioni per il rilascio di permessi stagionali

¹ Permessi stagionali possono essere rilasciati al massimo per nove mesi. I periodi di attività presso diversi datori di lavoro sono cumulati. Lo stagionale deve soggiornare all'estero per almeno tre mesi per anno civile.³⁹

² Permessi stagionali possono essere rilasciati solamente ad aziende stagionali dell'edilizia, dell'industria alberghiera e dell'agricoltura nonché ad aziende stagionali di altri settori economici che occupano regolarmente manodopera stagionale.

³ Sono considerate aziende stagionali quelle aperte soltanto in determinati periodi dell'anno nonché quelle aperte tutto l'anno ma la cui attività è regolarmente caratterizzata da uno o più periodi di punta.

⁴ Le aziende che impiegano stagionali devono, a richiesta dell'autorità preposta al mercato del lavoro, comprovare che sono adempiute le condizioni organizzative ed aziendali e che dispongono del necessario personale direttivo e permanente.

⁵ Il permesso stagionale è rilasciato solamente se lo straniero:

- a. esercita effettivamente nell'azienda un'attività stagionale;
- b. è adeguatamente protetto contro le conseguenze del prematuro licenziamento per motivi economici.

⁶ L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce la durata della stagione per ogni azienda (durata stagionale effettiva dell'azienda); essa non può superare i nove mesi. I permessi stagionali devono essere limitati di conseguenza. Per motivi particolari, il permesso stagionale può essere rilasciato fuori del periodo dell'attività stagionale.⁴⁰

Art. 17 Data d'entrata per gli stagionali dell'edilizia

¹ Gli stagionali dell'edilizia possono entrare in Svizzera per assumere il lavoro soltanto a decorrere dalla prima metà di marzo. La data è stabilita annualmente dall'UFDS.

² Per urgenti e indifferibili progetti di importanza nazionale o di grande importanza regionale come pure in casi eccezionali, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro competente per l'assegnazione delle unità di contingente o l'UFDS può disporre che gli stagionali inizino il lavoro prima di tale data.⁴¹

Art. 18 Contingenti massimi a disposizione dei Cantoni

I contingenti massimi a disposizione dei Cantoni figurano nell'allegato 2 capoverso 2 lettera a.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

⁴⁰ RU 1987 518

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

Art. 19 Contingente massimo a disposizione della Confederazione

¹ Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 capoverso 2 lettera b.

² L'UFDS può decidere di far rilasciare permessi di dimora per stagionali computandoli su questo contingente:

- a. per imprese edili con regolare attività multicantonale, se gli stagionali sono occupati principalmente fuori del Cantone sede dell'impresa per progetti coordinati del mercato edile sovraregionale;
- b. per l'esecuzione di compiti d'interesse nazionale;
- c.⁴² per attenuare squilibri regionali, in primo luogo per rispondere alle fluttuazioni temporanee e d'origine strutturale della domanda, soprattutto a favore di Cantoni con un contingente esiguo.

Sezione 4: Dimoranti temporanei**Art. 20**⁴³ Contingente massimo a disposizione dei Cantoni

¹ I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora per dimoranti temporanei solamente fino a concorrenza del contingente massimo fissato nell'allegato 3 capoverso 1 lettera a:

- a. per sei mesi al massimo a stranieri che vengono in Svizzera per un'attività lucrativa di breve durata;
- b. per diciotto mesi al massimo per giovani alla pari;
- c. per diciotto mesi al massimo per giovani lavoratori con professione sanitaria acquisita all'estero e che auspicano completare le loro conoscenze professionali.

² I fabbisogni della sanità pubblica devono, di norma, essere presi in considerazione nei limiti dei contingenti massimi a disposizione dei Cantoni.

³ I Cantoni possono, tenuto conto del numero complessivo fissato conformemente al capoverso 4, accordare permessi di dimora, per una durata di otto mesi al massimo per anno civile, a ballerine di cabaret che si esibiscono in uno spettacolo, senza computarli sui contingenti stabiliti nell'allegato 3 capoverso 1 lettera a. La dimora senza attività lucrativa in Svizzera è computata su questa durata e non può essere superiore ad un mese.⁴⁴

⁴ I Cantoni fissano, conformemente alle direttive del Dipartimento federale di giustizia e polizia, il contingente di ballerine di cabaret (cpv. 3) che possono essere as-

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU **1991** 2236).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720).

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

sunte da ogni locale; il Dipartimento determina i casi che devono essere soggetti all'approvazione dell'UFDS (art. 50 lett. a).⁴⁵

Art. 21 Contingente massimo a disposizione della Confederazione

¹ Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 3 capoverso 1 lettera b.

² L'UFDS può decidere di far rilasciare, computandoli su questo contingente, permessi di dimora per 18 mesi al massimo, a scopo di formazione o di perfezionamento per:⁴⁶

- a. lavoratori qualificati che subito dopo assumono all'estero posti di responsabilità presso una casa madre, una succursale o filiale, un titolare di licenza, un concessionario o un importante socio commerciale;
- b. universitari che, all'estero, si trovano in una fase avanzata dei loro studi o li hanno terminati nonché studenti di scuole professionali superiori estere, ove la pratica costituisca parte integrante della loro formazione;
- c. lavoratori qualificati che hanno assolto la loro formazione all'estero, sistemati in un'azienda da parte di associazioni professionali nell'intento di promuovere le loro conoscenze professionali;
- d.⁴⁷ persone che seguono un programma di perfezionamento nell'ambito di progetti di cooperazione economica o tecnica dell'aiuto svizzero allo sviluppo;
- e. borsisti di organizzazioni internazionali che intendono assolvere in Svizzera un soggiorno di formazione;
- f. stranieri che, nella sede di un'organizzazione internazionale non governativa giusta l'articolo 15 capoverso 2 lettera 1, devono acquisire conoscenze specifiche per svolgere le loro future mansioni nell'ambito dell'organizzazione;
- g. giovani stranieri con pratica pluriennale che seguono un programma di formazione o di perfezionamento organizzato da un'associazione professionale;
- h.⁴⁸ giovani stranieri che svolgono una pratica di formazione o di perfezionamento nell'ambito di programmi realizzati, sulla base della reciprocità, da organizzazioni abilitate ad operare nel campo dello scambio internazionale dei giovani.

³ L'UFDS può far rilasciare, computandoli parimente su questo contingente, permessi di dimora per diciotto mesi al massimo, a:⁴⁹

- a. squadre di montaggio e di costruzione di imprese straniere, che non hanno in Svizzera una succursale, una filiale o un titolare di licenza, se dette squadre vengono impiegate per svolgere singoli lavori di montaggio o di costruzione

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU **1993** 2944).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU **1991** 2236).

⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU **1993** 2944).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

di durata limitata e in Svizzera non vi sono a disposizione personale e mezzi tecnici appropriati;

- b. specialisti qualificati che sono occupati temporaneamente da istituti stranieri d'insegnamento superiore o da istituti di ricerca scientifica oppure sono indispensabili a un'impresa per l'esecuzione di un mandato speciale;
- c. missionari di comunità religiose diffuse in tutto il mondo con sede in Svizzera che, come regola generale, prescrivono tradizionalmente ai loro membri un servizio temporaneo e gratuito all'estero.

Sezione 5: Praticanti

Art. 22

¹ Il contingente massimo dei permessi è stabilito in base agli accordi sui praticanti e alle convenzioni amministrative bilaterali.

² L'UFDS può, computandoli su questo contingente, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di dodici mesi al massimo.

Sezione 6: Frontalieri

Art. 23 Permessi

¹ Chi desidera esercitare un'attività lucrativa in qualità di frontaliere deve chiedere un permesso per frontalieri. Il primo permesso è rilasciato di regola per un anno.⁵⁰

^{1bis} La proroga del permesso può essere rifiutata al frontaliere che esercita ininterrottamente un'attività lucrativa da cinque anni soltanto se gravi perturbazioni del mercato del lavoro lo esigono.⁵¹

² Il permesso per frontalieri è rilasciato unicamente se il richiedente è domiciliato regolarmente da almeno sei mesi nella zona di frontiera contigua e presenta il relativo certificato di domicilio.

³ I frontalieri possono esercitare un'attività lucrativa unicamente nella zona di frontiera e devono tornare quotidianamente al proprio domicilio. Un'attività temporanea fuori della zona di frontiera può essere autorizzata dal Cantone interessato (art. 43 cpv. 1 lett. f) se il frontaliere ha un impiego fisso in un'azienda situata nella zona di frontiera.⁵²

⁴ I Cantoni disciplinano la procedura e stabiliscono la competenza per il rilascio del permesso. Se l'istanza per il rilascio dei permessi non è l'autorità preposta al mer-

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

cato del lavoro, quest'ultima partecipa alla procedura con una decisione di massima (art. 42) o con un preavviso (art. 43).⁵³

Art. 24 Limitazione

¹ I Cantoni possono far dipendere il rilascio di permessi per frontalieri dalla presenza di un'adeguata quota di lavoratori indigeni nell'azienda⁵⁴. Di norma, le nuove aziende e le filiali di imprese esistenti devono adempiere queste condizioni.

² I Cantoni possono prendere ulteriori disposizioni limitative sull'assunzione di frontalieri.

Sezione 7: Proroga, rinnovo e successione di permessi

Art. 25 Proroga

¹ I permessi annuali rilasciati per attività di durata limitata (art. 15 cpv. 4) possono essere prorogati unicamente per motivi imperativi su decisione dell'UFDS.⁵⁵

^{1bis} I permessi annuali rilasciati per attività di durata limitata giusta l'articolo 14 capoverso 4 possono essere prorogati su decisione dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, senza essere computati sul contingente.⁵⁶

² I permessi stagionali possono essere prorogati al massimo per una durata totale di nove mesi e di norma non oltre la durata stagionale dell'azienda.

³ I permessi per dimoranti temporanei giusta l'articolo 20 capoverso 1 lettera a non possono essere prorogati.

⁴ I permessi per dimoranti temporanei giusta l'articolo 20 capoverso 1 lettere b e c come anche giusta l'articolo 21 possono essere prorogati fino a una durata complessiva di diciotto mesi al massimo.⁵⁷

⁵ I permessi per praticanti giusta l'articolo 22 possono eccezionalmente essere prorogati di sei mesi al massimo, su decisione dell'UFDS.

Art. 26 Rinnovo

¹ I permessi per dimoranti temporanei possono essere rilasciati un'altra volta unicamente dopo un'interruzione di un anno.

² Sono ammesse deroghe soprattutto ove trattasi di attività che ricorrono ogni anno.

³ Uno straniero può, salvo in caso di eccezione giustificata, ottenere una sola volta un permesso di dimora per un soggiorno alla pari o a scopo di formazione o di perfezionamento (art. 20 cpv. 1 lett. b e c, 21 cpv. 2 e 22).⁵⁸

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

⁵⁴ RU **1987** 518

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720).

⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU **1993** 2944).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

⁴ Lo straniero deve, tra due permessi di quattro mesi al massimo (art. 13 lett. d), trascorrere all'estero almeno due mesi.⁵⁹

⁵ Qualora un permesso per dimoranti temporanei accordato ad una ballerina di cabaret (art. 20 cpv. 3) si estenda su due anni civili, la durata complessiva del soggiorno non può superare gli otto mesi; tra due permessi di otto mesi al massimo, l'interessata deve trascorrere all'estero almeno due mesi.⁶⁰

Art. 27⁶¹ Permessi successivi di categorie diverse

¹ I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro:

- a.⁶² il permesso per quattro mesi al massimo (art. 13 lett. d);
- b. il permesso per dimoranti temporanei;
- c. il permesso per praticanti;
- d. il permesso per stagionali.

² Lo straniero deve, tra l'uno e l'altro di questi permessi, trascorrere all'estero almeno due mesi.⁶³

Sezione 8: Trasformazione del permesso stagionale in permesso annuale

Art. 28

¹ Un permesso stagionale può essere trasformato, a richiesta, in permesso annuale per i cittadini degli Stati dell'AELS e dell'UE se:⁶⁴

- a. lo stagionale, durante gli ultimi quattro anni consecutivi, ha lavorato in Svizzera regolarmente come stagionale per un totale di 36 mesi oppure
- b. si tratta di un caso personale di particolare rigore.⁶⁵

² Il rilascio di un permesso annuale dipende inoltre dalla situazione dell'economia e dal mercato del lavoro.

³ Lo stagionale deve presentare la domanda all'autorità cantonale di polizia degli stranieri prima della scadenza dell'ultimo permesso stagionale.

⁴ Sono salvi gli accordi internazionali.

⁵⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

⁶⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2310).

Sezione 9: Cambiamento di posto, di professione e di Cantone

Art. 29

¹ Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Per i dimoranti annuali con permesso per un'attività temporanea (art. 15 cpv. 4) e per i praticanti occorre il preavviso dell'UFDS.

² Di norma, il permesso non è rilasciato:

- a. ...⁶⁶
- b.⁶⁷ a un dimorante annuale il cui permesso è stato rilasciato fin dall'inizio per una determinata attività temporanea;
- c.⁶⁸ a un dimorante temporaneo;
- d.⁶⁹ a stagionali.

³ Sono ammesse deroghe al capoverso 2 unicamente se gravi motivi rendono insostenibile il rifiuto del permesso.⁷⁰

⁴ Il cambiamento di posto, di professione e di Cantone è concesso se il contratto di lavoro è stato disdetto regolarmente e, giusta le prescrizioni federali, nulla s'opponesse all'assunzione del nuovo impiego.⁷¹

^{4bis} L'autorizzazione di cambiare posto, professione e Cantone può essere rifiutata al frontaliero che esercita un'attività lucrativa da cinque anni, soltanto se gravi perturbazioni del mercato lo esigono.⁷²

^{4ter} Il frontaliero è autorizzato a cambiare Cantone in relazione con un cambiamento di posto di lavoro presso il medesimo datore di lavoro.⁷³

⁵ I praticanti possono essere autorizzati a cambiare posto o Cantone se è necessario per motivi linguistici o di perfezionamento professionale.

⁶ Per il cambiamento di professione presso il medesimo datore di lavoro, lo straniero, dopo il primo anno, non necessita di un permesso se il Cantone non lo prescrive.

⁶⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU **1992** 2040).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

⁶⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU **1992** 2040).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU **1992** 2040).

⁷² Introdotta dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460). Nuovo testo giusta il n. I

dell'O del 20 ott. 1993 (RU **1993** 2944).

⁷³ Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU **1993** 2944).

Sezione 10: Domande di sostituzione

Art. 30

¹ Domande di sostituzione per lavoratori stranieri soggetti alle misure limitative sono accolte se lo straniero:

- a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al suo impiego;
- b. ha lasciato la Svizzera entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

² Il datore di lavoro deve presentare la domanda di sostituzione all'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro al più tardi due mesi dopo la scadenza dell'assicurazione o dell'autorizzazione d'entrata.

³ La domanda di sostituzione di una ballerina di cabaret (art. 20 cpv. 3) con un'altra proveniente dall'estero può essere accolta soltanto se è provato che la persona prevista ha rinunciato all'impiego prima del suo ingresso in Svizzera e la domanda di sostituzione è stata presentata prima della data prevista per l'inizio dell'attività⁷⁴.

Capitolo 3: Stranieri non esercitanti un'attività lucrativa

Art. 31 Allievi

Possono essere rilasciati permessi di dimora ad allievi che desiderano frequentare una scuola in Svizzera se:

- a. il richiedente viene in Svizzera solo;
- b. ha intenzione di frequentare una scuola pubblica o privata riconosciuta, ad orario completo, il cui programma di studi assicura una formazione generale o professionale;
- c. sono fissati il programma scolastico e il numero minimo di ore di scuola nonché la durata degli studi;
- d.⁷⁵ la direzione della scuola attesta per scritto che il richiedente è idoneo a frequentare i corsi e dispone di conoscenze linguistiche sufficienti per seguire l'insegnamento;
- e. il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari;
- f. è garantito che ci si occupi dell'allievo e
- g. alla fine della frequenza della scuola la sua uscita dalla Svizzera è ritenuta assicurata.

Art. 32 Studenti

Possono essere rilasciati permessi di dimora a studenti che desiderano studiare in Svizzera se:

⁷⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

- a. il richiedente viene in Svizzera solo;
- b. desidera frequentare un'università o un istituto di insegnamento superiore;
- c. il programma di studio è definito;
- d.⁷⁶ la direzione della scuola attesta per scritto che il richiedente è idoneo a frequentare i corsi e dispone di conoscenze linguistiche sufficienti per seguire l'insegnamento;
- e. il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari; e
- f. alla fine del soggiorno di studio la sua uscita dalla Svizzera è ritenuta assicurata.

Art. 33⁷⁷ Soggiorni per cura medica

Possono essere rilasciati permessi di dimora a persone che devono seguire una cura medica se:

- a. la necessità della cura è attestata da un certificato medico;
- b. la cura si svolge sotto controllo medico;
- c. i mezzi finanziari necessari sono assicurati.

Art. 34 Redditi

Possono essere rilasciati permessi di dimora a redditi se il richiedente:

- a.⁷⁸ ha compiuto 55 anni;
- b. ha stretti legami con la Svizzera;
- c. non svolge un'attività lucrativa né in Svizzera né all'estero;
- d. trasferisce il centro dei suoi interessi in Svizzera; e
- e. dispone dei mezzi finanziari necessari.

Art. 35 Affiliati e adottati

Possono essere rilasciati permessi di dimora ad affiliati e adottati se sono adempite le disposizioni di diritto civile sulla filiazione e l'adozione.

Art. 36 Altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa

Per motivi importanti possono essere rilasciati permessi di dimora ad altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa.

Art. 37 Disposizioni cantionali più severe in materia di ammissione

I Cantoni possono imporre condizioni più severe per l'ammissione di stranieri che non esercitano un'attività lucrativa.

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

Capitolo 4: Ricongiungimento familiare

Art. 38 Principio

¹ L'autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura.

² Gli stagionali, i dimoranti temporanei, i praticanti, gli studenti e gli ospiti di un luogo di cura non possono farsi raggiungere dalle famiglie.

Art. 39 Condizioni

¹ Lo straniero può essere autorizzato a farsi raggiungere dalla famiglia senza termine d'attesa se:⁷⁹

- a. la sua dimora e, se del caso, la sua attività lucrativa appaiono stabili;
- b. abiterà con la famiglia e dispone di un alloggio conveniente;
- c. dispone di sufficienti mezzi finanziari per mantenere la famiglia; e
- d. è assicurata la cura dei figli che ancora necessitano dei genitori.

² Un alloggio è conveniente se risponde ai requisiti che, nella stessa regione, sono validi anche per i cittadini svizzeri.

Art. 40⁸⁰

Capitolo 5: Procedura e autorità

Sezione 1: Procedura delle autorità preposte al mercato del lavoro

Art. 41 Decisione sulla nozione di attività lucrativa

¹ Se non è evidente che l'attività di uno straniero è lucrativa giusta l'articolo 6, decide l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.

² Nel dubbio, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro sottopone il caso, per decisione, all'UFDS.

Art. 42 Decisione di massima per il rilascio dei permessi

¹ Prima che le autorità cantonali di polizia degli stranieri rilascino a uno straniero il permesso d'esercitare un'attività lucrativa, l'autorità preposta al mercato del lavoro esamina se sono adempite le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 6 a 11). Inoltre decide, secondo la richiesta, se la situazione dell'economia e del mercato del lavoro consente che:

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

⁸⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

- a. sia assunto uno straniero;
- b. una ditta con sede all'estero faccia eseguire, lavori o prestare servizi in Svizzera da parte del proprio personale straniero;
- c. uno straniero eserciti eccezionalmente⁸¹ un'attività lucrativa indipendente.

² L'autorità preposta al mercato del lavoro dà una decisione di massima anche quando uno straniero ha interrotto la dimora e, per questo motivo, ha bisogno di un nuovo permesso.

³ Le autorità preposte al mercato del lavoro possono vincolare le proprie decisioni a condizioni e a obblighi.

⁴ La decisione di massima vincola le autorità cantonali di polizia degli stranieri. Dette autorità possono però, nonostante la decisione di massima positiva, rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle dell'economia o del mercato del lavoro.

Art. 43 Preavvisi sui permessi

¹ Le autorità cantonali di polizia degli stranieri chiedono il parere dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro prima di rilasciare a uno straniero:

- a. la proroga di un permesso per esercitare un'attività lucrativa;
- b. l'autorizzazione di cambiare posto, professione o Cantone;
- c. il permesso di esercitare un'attività regolare accessoria dipendente o indipendente;
- d. il consenso ad esercitare un'attività lucrativa nel caso che sia titolare di un permesso di dimora in un altro Cantone (art. 8 cpv. 2 LDDS);
- e. la trasformazione di un permesso stagionale in permesso annuale;
- f.⁸² il consenso ad esercitare un'attività temporanea fuori del Cantone che gli ha rilasciato il permesso per frontalieri.

² Per dare il loro parere, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro esaminano di regola se sono adempiute le stesse condizioni come per la decisione di massima per il rilascio dei permessi. Per un'attività lucrativa fuori del Cantone che ha rilasciato il permesso, le autorità preposte al mercato del lavoro del secondo Cantone possono basarsi sulla decisione di massima del Cantone che ha rilasciato il permesso.⁸³

³ Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono, d'intesa con l'UFDS, dare un'approvazione generale per talune categorie di persone e di domande in luogo e vece di una decisione su ogni caso particolare giusta il capoverso 1.

⁴ Il preavviso vincola le autorità cantonali di polizia degli stranieri. Tuttavia queste autorità possono, nonostante un preavviso positivo, rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle dell'economia o del mercato del lavoro.

⁸¹ RU 1987 518

⁸² Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

Art. 44 Prescrizioni cantonali di procedura

I Cantoni disciplinano la procedura delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Possono istituire commissioni peritali che esaminino le domande tenendo conto della situazione economica.

Art. 45 Procedura relativa alle decisioni dell'UFDS

¹ Le domande, per cui l'UFDS deve decidere, sono presentate alla competente autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Quest'ultima le sottopone, corredate di una proposta motivata, per decisione all'UFDS.

² La decisione dell'UFDS è comunicata al richiedente, alla competente autorità preposta al mercato del lavoro e alle autorità cantonali di polizia degli stranieri.

³ I praticanti devono presentare la domanda alle autorità del mercato del lavoro del proprio Paese d'origine. Queste la sottopongono per decisione all'UFDS. Per il rimanente, la procedura è retta dagli accordi bilaterali.

Art. 46 Validità delle decisioni delle autorità preposte al mercato del lavoro

¹ Le autorità preposte al mercato del lavoro fissano la validità di ogni decisione; la validità è di sei mesi al massimo.

² Se il datore di lavoro non presenta, durante il periodo di validità, una domanda d'assicurazione per un determinato straniero, la decisione decade.

³ Le competenti autorità preposte al mercato del lavoro possono, su domanda, prorogare eccezionalmente prima della scadenza la validità di una decisione⁸⁴.

Sezione 2: Controllo dei permessi da parte dell'Ufficio federale degli stranieri

Art. 47⁸⁵

¹ L'UFDS⁸⁶ effettua, conformemente all'ordinanza del 23 novembre 1994⁸⁷ sul Registro centrale degli stranieri (RCS), un controllo automatizzato delle decisioni d'entrata e dei permessi di dimora.

² Controlla segnatamente l'utilizzazione dei contingenti attribuiti ai Cantoni e alla Confederazione.⁸⁸

³ L'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora e l'autorizzazione a rilasciare un visto devono essere allestite con l'ausilio del RCS.⁸⁹

⁸⁴ RU 1987 518

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

⁸⁶ Nuova espressione giusta il n. I 2 dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁸⁷ RS 142.215

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

⁴ L'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora è valida soltanto se allestita su carta di sicurezza approvata dall'UFDS.⁹⁰

Sezione 3: Obbligo di informare le autorità

Art. 48

¹ Chi richiede un permesso per stranieri deve, su richiesta, consentire alle autorità federali e cantonali di esaminare i suoi registri e la sua corrispondenza.

² Le autorità possono, d'intesa con il richiedente e a sue spese, far svolgere le necessarie indagini da periti.

Sezione 4: Competenza delle autorità preposte al mercato del lavoro

Art. 49 Autorità preposte al mercato del lavoro

¹ Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono competenti per:

- a.⁹¹ la determinazione della durata stagionale effettiva dell'azienda (art. 16 cpv. 6);
- a.^{bis}⁹² le decisioni circa i dimoranti annuali (art. 14), gli stagionali (art. 18) e i dimoranti temporanei (art. 20) computabili sui contingenti cantonali;
- a.^{ter}⁹³ decisioni relative all'entrata anticipata di stagionali dell'edilizia (art. 17 cpv. 2) se le autorizzazioni sono state imputate ai contingenti massimi a disposizione dei Cantoni;
- b.⁹⁴ la fissazione per locale dei contingenti per le ballerine di cabaret, d'intesa con le autorità cantonali di polizia degli stranieri (art. 20 cpv. 4);
- c. la decisione sulla nozione di attività lucrativa (art. 41);
- d. la decisione di massima circa i permessi (art. 42);
- e. il preavviso circa i permessi (art. 43);
- f. la proroga della validità delle proprie decisioni (art. 46 cpv. 3);
- g. l'ingiunzione e la comminazione di una sanzione (art. 55).

² I Cantoni designano le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Possono anche dichiarare competenti per il loro territorio gli uffici del lavoro cittadini.

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU **1997** 2410).

⁹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

⁹² Lettera a originaria.

⁹³ Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720).

⁹⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU **1992** 2040). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

Art. 50 UFDS

L'UFDS è competente per:⁹⁵

- a.⁹⁶ l'approvazione dei contingenti per locale di ballerine di cabaret (art. 20 cpv. 4);
- b. le decisioni per dimoranti annuali (art. 15), stagionali (art. 19), dimoranti temporanei (art. 21) e praticanti (art. 22) computabili sul contingente della Confederazione;
- c.⁹⁷ le decisioni sull'entrata anticipata di stagionali dell'edilizia (art. 17 cpv. 2) se i permessi sono imputati al contingente massimo a disposizione della Confederazione;
- d. ...⁹⁸
- e.⁹⁹ le decisioni sulla proroga di permessi annuali per attività di durata limitata (art. 15 cpv. 4), di permessi per dimoranti temporanei (art. 21) e di permessi per praticanti (art. 22 e 25 cpv. 5);
- f. i preavvisi sul cambiamento di posto, di professione e di Cantone (art. 29 cpv. 1);
- g.¹⁰⁰ le decisioni sulla nozione di attività lucrativa (art. 41 cpv. 2);
- h. la proroga della validità delle proprie decisioni (art. 46 cpv. 3);
- i.¹⁰¹ le decisioni circa le condizioni per il rilascio di permessi stagionali.

Sezione 5: Competenza degli uffici degli stranieri**Art. 51** Autorità cantonali di polizia degli stranieri

Le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi. Possono rilasciare permessi a stranieri che esercitano un'attività lucrativa unicamente dopo aver avuto la decisione di massimi o il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro. È salva l'approvazione dell'UFDS.¹⁰²

Art. 52 UFDS

L'UFDS è competente per:

- a. le deroghe alle misure limitative giusta l'articolo 13 lettere b, f, h e l;

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

⁹⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460). Nuovo testo giusta n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720).

⁹⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU **1991** 2236).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

¹⁰² Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

- b. l'approvazione per permessi annuali rilasciati la prima volta e le proroghe per:
 1. redditieri (art. 34),
 2. affiliati o adottati (art. 35),
 3. ospiti di un luogo di cura (art. 33) e altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa (art. 36),
se la dimora sarà di almeno un anno;
- c. il controllo dei permessi (art. 47).

Capitolo 6: Protezione giuridica

Art. 53

¹ Le decisioni prese in virtù della presente ordinanza sono impugnabili mediante ricorso.

² L'autorità di ricorso per le decisioni di prima istanza dell'UFDS è il Dipartimento federale di giustizia e polizia.¹⁰³

³ La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale. La procedura delle autorità federali è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa¹⁰⁴ e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria¹⁰⁵.

⁴ Anche il datore di lavoro ha diritto di ricorrere.

Capitolo 7: Disposizioni penali; sanzioni

Art. 54 Disposizioni penali

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punibili giusta l'articolo 23 LDDS.

Art. 55 Sanzioni

¹ Se un datore di lavoro ha violato reiteratamente o gravemente le prescrizioni sul diritto degli stranieri, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro respingono totalmente o parzialmente, indipendentemente dalla procedura penale, le sue domande.

² Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono anche minacciare sanzioni.

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

¹⁰⁴ RS 172.021

¹⁰⁵ RS 173.110

³ Le spese di assistenza e di rimpatrio per stranieri occupati senza permesso sono a carico del datore di lavoro. Ove questi non si conformi all'obbligo, l'autorità competente, se anticipa le spese, ha diritto di regresso verso il datore di lavoro.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 56¹⁰⁶ Vigilanza

L'UFDS vigila sull'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 57 Abrogazione e modificazioni

¹ Sono abrogati:

1. L'ordinanza del 26 ottobre 1983¹⁰⁷ che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa;
2. L'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 26 ottobre 1983¹⁰⁸ che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa;
3. L'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 26 ottobre 1983¹⁰⁹ che limita l'effettivo degli stranieri;
4. L'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 21 marzo 1949¹¹⁰ concernente il cambiamento di posto dei lavoratori stranieri;
- 5.¹¹¹ Il decreto del Consiglio federale del 17 maggio 1949¹¹² concernente la revocabilità dei permessi di dimora concessi ai lavoratori stranieri.

² L'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949¹¹³ della LDDS è modificata come segue:

Soppressione di un termine

Il termine «tolleranza» rispettivamente «permesso di tolleranza» è soppresso con conseguente adattamento grammaticale del testo (art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 2, 3 cpv. 9, 8 cpv. 2, 9 cpv. 1 e 2, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1, 2 e 5).

Art. 12

Abrogato

Art. 13 cpv. 4

...

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

¹⁰⁷ [RU **1983** 1446, **1985** 1590, **1986** 4 n. I 7]

¹⁰⁸ [RU **1983** 1463]

¹⁰⁹ [RU **1983** 1438, **1984** 1192]

¹¹⁰ [RU **1972** 204, **1986** 4 n. I 4]

¹¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

¹¹² [RU **1949** 458]

¹¹³ RS **142.201**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Art. 18 cpv. 7 e art. 24 cpv. 1 e 2

*Abrogati*¹¹⁴

3...¹¹⁵

Art. 58¹¹⁶ Disposizione transitoria

Permessi secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera b possono essere rilasciati a cittadini degli USA, del Canada, dell'Australia e della Nuova Zelanda, conformemente all'articolo 8 capoverso 3, fino all'entrata in vigore di pertinenti regolamentazioni bilaterali.

Art. 59 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1986.

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

¹¹⁵ Abrogati dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998 (RU **1998** 2726).

*Allegato I*¹¹⁷
(art. 14 e 15)

¹ I contingenti dei permessi annuali iniziali per l'esercizio di un'attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 17 000:

a. *Contingente a disposizione dei Cantoni: 12 000*

Zurigo	2115	Sciaffusa	147
Berna	1414	Appenzello Esterno	129
Lucerna	609	Appenzello Interno	35
Uri	69	San Gallo	641
Svitto	213	Grigioni	416
Obvaldo	69	Argovia	744
Nidvaldo	59	Turgovia	351
Glarona	106	Ticino	454
Zugo	177	Vaud	994
Friburgo	377	Vallese	448
Soletta	361	Neuchâtel	360
Basilea Città	463	Ginevra	748
Basilea Campagna	386	Giura	115

b. *Contingente a disposizione della Confederazione: 5000*

² I contingenti sono validi dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

³ I contingenti liberati in virtù della modifica del 20 ottobre 1999¹¹⁸ dell'ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti possono continuare a essere utilizzati.

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2625). La presente modifica entra in vigore il 1° nov. 2000 e vale fino all'entrata in vigore dell'Acc. del 21 giu. 1999¹¹⁷, tra la Comunità europea ed i suoi membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, ma non oltre il 31 ott. 2001(n. II di detta modificazione).

¹¹⁸ RU **1999** 3139

Allegato 2¹¹⁹
(art. 18 e 19)

¹ L'effettivo massimo degli stagionali è stabilito, per tutta la Svizzera, a 110 000; tale effettivo non dovrà mai essere superato.

² I contingenti dei permessi stagionali sono stabiliti complessivamente a 140 000:

a. *Contingente a disposizione dei Cantoni: 130 000*

Del contingente di 130 000 è liberata una quota di 80 000 per i Cantoni:

Zurigo	7526	Sciaffusa	385
Berna	9392	Appenzello Esterno	543
Lucerna	3849	Appenzello Interno	287
Uri	860	San Gallo	3 469
Svitto	1626	Grigioni	12 877
Obvaldo	1194	Argovia	2 722
Nidvaldo	653	Turgovia	1 767
Glarona	576	Ticino	4 472
Zugo	781	Vaud	6 964
Friburgo	2206	Vallese	8 879
Soletta	1127	Neuchâtel	1 041
Basilea Città	1173	Ginevra	3 843
Basilea Campagna	1217	Giura	571

b. *Contingente a disposizione della Confederazione: 10 000*

Del contingente di 10 000 è liberata una quota di 8000.

³ I contingenti sono validi dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

⁴ I permessi rilasciati agli stagionali che giungono in Svizzera dopo il 31 ottobre 2000 vanno computati sui contingenti del 2000/2001, anche se le richieste sono state presentate e trattate prima di tale data.

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2625). La presente modifica entra in vigore il 1° nov. 2000 e vale fino all'entrata in vigore dell'Acc. del 21 giu. 1999¹¹⁹, tra la Comunità europea ed i suoi membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, ma non oltre il 31 ott. 2001 (n. II di detta modificazione).

*Allegato 3*¹²⁰
(art. 20 e 21)

¹ I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessivamente a 18 000:

a. *Contingenti a disposizione dei Cantoni: 11 000*

Zurigo	1939	Sciaffusa	134
Berna	1314	Appenzello Esterno	118
Lucerna	567	Appenzello Interno	33
Uri	64	San Gallo	585
Svitto	197	Grigioni	382
Obvaldo	64	Argovia	680
Nidvaldo	55	Turgovia	321
Glarona	98	Ticino	412
Zugo	165	Vaud	909
Friburgo	351	Vallese	410
Soletta	330	Neuchâtel	329
Basilea Città	421	Ginevra	681
Basilea Campagna	336	Giura	105

b. *Contingente a disposizione della Confederazione: 7000*

² I contingenti sono validi dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

³ I contingenti stabiliti con la modifica del 20 ottobre 1999¹²¹ dell'ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti non possono più essere utilizzati dopo il 31 ottobre 2000.

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2625). La presente modifica entra in vigore il 1° nov. 2000 e vale fino all'entrata in vigore dell'Acc. del 21 giu. 1999¹²⁰, tra la Comunità europea ed i suoi membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, ma non oltre il 31 ott. 2001(n. II di detta modificazione).

¹²¹ RU **1999** 3139